



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 25/07/2023

OGGETTO: L.R. 03.11.2017 N. 39 NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FISSAZIONE ALIQUOTE PER RISERVE FACOLTATIVE E INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

L'anno **duemilaventitre** addì **venticinque** del mese di **Luglio** alle ore 21.20, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente
ROMA PAOLA	Sindaco	SI
PICCO STEFANO	Assessore	SI
MORO STEFANIA	Assessore	SI
BUSO MATTEO	Assessore	SI
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	SI

Partecipa alla seduta la Dott.ssa PAOLETTI BARBARA, Segretario Comunale,

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta n. 28 del 20/07/2023

OGGETTO: L.R. 03.11.2017 N. 39 NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FISSAZIONE ALIQUOTE PER RISERVE FACOLTATIVE E INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Il Responsabile del Area Tecnica - Demografica propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Legge Regionale n. 10 del 02/04/1996 e successive integrazioni e modificazioni è stata abrogata dalla Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, con deliberazione di giunta Regionale n. 1119 del 31 luglio 2018, è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 pubblicato sul B.U.R. il 17/08/2018;
- l'articolo 50 della L.R. dispone che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dei provvedimenti e del regolamento di cui all'articolo 49 della L.R., i comuni e le Ater adottino tutte le misure idonee a garantire l'applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 07/08/2018 sono stati approvati lo schema di Bando di Concorso e relativo schema di domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 7/08/2018 è stato approvato lo schema di contratto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175 del 7/08/2018 sono state approvate le linee guida per la predisposizione del Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che:

- il Regolamento Regionale è vincolante ed al Capo II° art. 3 prevede che i Comuni indicano entro il 30 settembre di ogni anno, il bando per l'assegnazione degli alloggi ai sensi dell'art. 4 della L.R.;
- la mancata emanazione del bando ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. è indicatore di assenza di fabbisogno abitativo ai fini dell'attribuzione di risorse per l'edilizia residenziale pubblica;
- vi è oggi la necessità di pervenire all'emanazione del Bando di Edilizia Residenziale Pubblica e alla formazione delle graduatorie valide per l'assegnazione degli alloggi;

- la nuova L.R. ed il successivo Regolamento regionale hanno definito che le specifiche procedure, relativamente ai bandi ERP e graduatorie, debbano essere gestiti utilizzando l'apposita Piattaforma Informatica della Regione Veneto;

Rilevato che:

- l'articolo 4 del Regolamento regionale individua i contenuti vincolanti per l'emanazione del bando di concorso in merito a:

- ambito territoriale;
- requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'articolo 25 della legge regionale;
- che i punteggi e i criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare;
- i criteri per la determinazione dei canoni di locazione di cui all'articolo 36 della L.R.;
- il termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per la presentazione della domanda e le modalità di presentazione della stessa:
- i documenti da produrre contestualmente alla domanda, che non siano già in possesso o certificabili dal comune o da altre amministrazioni pubbliche;
- la durata quinquennale del contratto di locazione;
- le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra informazione utile ai fini della partecipazione al bando di concorso;
- le riserve di cui all'art. 30 della L.R. (giovani, coppie, famiglie monoparentali);
- l'eventuale presenza di riserve ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della L.R. (situazione di emergenza abitativa. Bandi speciali e alloggi per finalità sociali).

Dato atto

- che in relazione all'articolo 2 del Regolamento regionale che dispone in merito agli adempimenti ai fini della programmazione dei bandi, il Comune di Ponte di Piave:

- per situazioni di emergenza abitativa riserva la percentuale del 10% sugli alloggi da assegnare;
- che la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 49, comma 2, della L.R. con riferimento alle indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente e che l'art. 28 della L.R. individua le condizioni per l'attribuzione dei punteggi;
- che l'art. 8 del Regolamento regionale, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, stabilisce i punteggi da attribuire ai fini della formazione della graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi;
- che l'art. 8 comma 6 del Regolamento regionale prevede l'attribuzione di punteggi variabili da un minimo ad un massimo, in un intervallo di valori, da calcolarsi proporzionalmente, in funzione del valore posseduto da richiedente, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, in relazione alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive:

Condizioni soggettive

- punto a): situazione economica disagiata sulla base dell'indicatore ISEE- ERP, da € 2000 a € 10,000 - punti da 5 a 1;
- punto b): presenza di persone anziane di età compresa fra 65 e 75 anni - punti da 1 a 3, oltre i 75 anni - punti 3;
- punto c) presenza di persone con disabilità:
 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi - punti 3
 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 - punti 5

(* Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.

- punto d) genitore solo con figli a carico:
 1. per figli minorenni: - da 1 a 3 punti da 2 a 5
 - oltre i tre punti 5
 2. per figli maggiorenni:
 - da 1 a 3 punti da 1 a 3
 - oltre i tre figli punti 3
- punto e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016 n.76 da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
 1. senza figli punti 3
 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
 3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5
- punto f): residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto da:
 - dieci a trenta anni – punti da 2 a 7;
 - oltre i trenta anni - punti 7;
- punto h): anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni: da 1 a 5 anni – punti da 1 a 5;

Condizioni oggettive:

- sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da 3 a 4 persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) - punti da 2 a 4;

- che il comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento regionale prevede che il Comune possa stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio comunale per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8 punti;

- che i punteggi derivanti dalle condizioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento regionale non possono comunque superare il totale di 8 punti;

- che in base all'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento regionale, il Comune, ai fini della programmazione del Bando, individui annualmente la percentuale degli alloggi da destinare alle riserve di cui all'art. 30 della L.R. n. 39/2017 e, più precisamente, fino all'8% a favore di ciascuna delle seguenti categorie:

- coloro che non hanno compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del bando;
- coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito

di tale riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a 4 anni ed in ragione al loro numero;

- a favore delle famiglie costituite da un unico genitore, con uno o più figli ma carico;

Ritenuto

- di stabilire, per l'attribuzione dei suddetti punteggi aggiuntivi di competenza comunale ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale, le seguenti condizioni:

A) Residenza anagrafica continuativa nel Comune di Ponte di Piave alla data di scadenza del bando:

- da 10 a 20 anni - punti 1
- da 20 e un giorno a 25 anni - punti 3
- da 25 anni e 1 giorno a 30 anni - punti 5
- oltre i 30 anni - punti 8

B) Residenti in zona golenale del Comune di Ponte di Piave soggetta a continue esondazioni:

- da 5 a 10 anni - punti 3
- da 10 anni e 1 giorno a 20 anni - punti 5
- oltre i 20 anni - punti 8

C) Richiedenti che siano seguiti continuamente dai Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave con interventi di sostegno sociale, con assistenza economica e/o domiciliare da almeno 5 anni alla data di scadenza del bando: - punti 3;

dando atto che i suddetti punteggi, derivanti dalle ulteriori condizioni individuate, sono tra loro cumulabili, ma comunque fino alla somma massima complessiva assegnabile di punti 8.

Visto l'art. 147-quater del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi degli art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare i criteri ed indirizzi citati in premessa per l'emanazione del bando di concorso, valido per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con i contenuti e modalità per la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità con l'art.24 comma 6 della L.R. n. 39/2017;

2) di stabilire che per il bando non vengono stabilite percentuali di alloggi da riservare annualmente ai sensi dell'art. 30 della L.R. in favore di specifiche categorie (giovani, coppie e famiglie monoparentali);

3) di stabilire, quali ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento regionale, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8, le seguenti condizioni, valide alla data di pubblicazione del bando, dando atto che i punteggi derivanti non possono comunque superare il totale di 8 punti.

A) Residenza anagrafica continuativa nel Comune di Ponte di Piave alla data di scadenza del bando:

- da 10 a 20 anni - punti 1
- da 20 e un giorno a 25 anni - punti 3

- da 25 anni e 1 giorno a 30 anni - punti 5

- oltre i 30 anni - punti 8

B) Residenti in zona golenale del Comune di Ponte di Piave soggetta a continue esondazioni:

- da 5 a 10 anni - punti 3

- da 10 anni e 1 giorno a 20 anni - punti 5

- oltre i 20 anni - punti 8

C) Richiedenti che siano seguiti continuamente dai Servizi Sociali del Comune di Ponte di Piave con interventi di sostegno sociale, con assistenza economica e/o domiciliare da almeno 5 anni alla data di scadenza del bando: - punti 3;

dando atto che i suddetti punteggi, derivanti dalle ulteriori condizioni individuate, sono tra loro cumulabili, ma comunque fino alla somma massima complessiva assegnabile di punti 8.

4) di dare mandato al Responsabile competente, di provvedere, con determinazione, alla pubblicazione di detto Bando, nonché a tutte le modalità operative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale valida per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. 39/2017;

5) di dare mandato al Responsabile competente di pubblicare il bando per 30 giorni;

6) di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2001.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 28**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico - ERP**

Oggetto: **L.R. 03.11.2017 N. 39 NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FISSAZIONE ALIQUOTE PER RISERVE FACOLTATIVE E INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico - ERP)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/07/2023**

Il Responsabile di Settore
Federico Tonel

Letto, approvato e sottoscritto da

IL SINDACO
ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLETTI BARBARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLETTI BARBARA in data 26/07/2023
Roma Paola in data 26/07/2023



COMUNE DI PONTE DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERA N. 71 del 25/07/2023

Il 26/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta Com.le numero **71 del 25/07/2023 con oggetto:**

L.R. 03.11.2017 N. 39 NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FISSAZIONE ALIQUOTE PER RISERVE FACOLTATIVE E INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

E vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

Data: 26/07/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MARSON LINDA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponte di Piave. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARSON LINDA in data 26/07/2023